
	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SABATINI"</p> <p style="text-align: center;"><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado</i> Via A. Moro, 10 – 88021 - B O R G I A Sito web: www.icsabatiniborgia.edu.it – email: czic839008@istruzione.it Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792</p>	
---	--	---

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALL'ESAME COCLUSIVO DEL I CICLO

(approvati nel Collegio Docenti del 26/05/2022)

Il D. Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sia sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e sia su quella relativa all'esame conclusivo del primo ciclo.

I criteri per l'ammissione all'esame di terza media sono i seguenti:

- aver frequentato almeno 3/4 dei giorni di lezione (fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti).
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato al test Invalsi.

Il voto di ammissione viene stabilito dal Consiglio di Classe sulla base del percorso scolastico dello studente e viene espresso in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

L'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo è disposta anche in presenza di una o più insufficienze, fermi restando la competenza del consiglio di classe nello stabilire se la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sia più o meno grave.

La **non ammissione all'esame** è un'eccezione a cui si può ricorrere.

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, **la non ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo. in casi particolari come:

- il non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017).

La non ammissione, deliberata all'unanimità in sede di scrutinio finale, viene notificata per iscritto alla famiglia.

